

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

32.

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 MAGGIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE SGARBI BOMPANI LUCIANA

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Aumento della misura degli assegni familiari (<i>Approvato dalla XI Commissione del Senato</i>) (3674);	
ROBERTI ed altri: Norme per l'aumento degli assegni familiari (3526)	423
PRESIDENTE	423, 425, 426, 427, 428
ARMATO	428
BIANCHI FORTUNATO	425
BORRA	427
CUMINETTI	426
DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	426, 427
DE' VIDOVICH	424, 427
GIOVANARDI	425
GRAMEGNA	426, 428
ZOPPETTI	424, 427
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	428
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Provvedimenti per la garanzia del salario (<i>Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato</i>) (3691)	428
PRESIDENTE	428, 432, 437
BORRA	432
DEL PENNINO, <i>Relatore</i>	428
DE' VIDOVICH	436
FURIA	433

La seduta comincia alle 18,45.

DEL PENNINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento della misura degli assegni familiari (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3674); e della proposta di legge Roberti ed altri: Norme per l'aumento degli assegni familiari (3526).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Aumento della misura degli assegni familiari », già approvato dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 aprile 1975; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Roberti ed altri: « Norme per l'aumento degli assegni familiari ».

PRESIDENTE. Informo che nella seduta odierna la Commissione bilancio ha modificato il precedente parere dando parere favorevole sull'articolo aggiuntivo relativo all'aumento degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e sull'articolo che garantisce la relativa copertura

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1975

finanziaria, nei testi trasmessi dalla nostra Commissione.

Possiamo, quindi, votare ora l'articolo aggiuntivo 2-bis:

Ne do lettura:

ART. 2-bis.

A decorrere dal 1° luglio 1975 la misura degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per ciascun figlio o persona equiparata a carico è elevata a lire 95.000 annue.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del successivo articolo aggiuntivo 2-ter:

ART. 2-ter.

Il secondo comma dell'articolo 14-bis del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente:

« Il concorso dello Stato di cui all'articolo 2 della stessa legge 30 giugno 1971, n. 509, è fissato in lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1974 e 1975; in lire 70 miliardi per l'anno 1976 e in lire 80 miliardi annui a partire dall'anno 1977 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

DE VIDOVICH. Il gruppo parlamentare del MSI-destra nazionale voterà a favore di questo provvedimento che ricalca, in sostanza, la proposta di legge di iniziativa dei deputati Roberti ed altri n. 3526, la quale, lo dico a titolo di cronaca, precede di qualche mese il disegno di legge governativo.

Siamo rimasti, invece, perplessi nel rilevare la mancanza di volontà politica, da parte della Commissione e del Governo, per non aver voluto accettare, in questa sede, due punti che, secondo noi, erano essenziali. Il primo punto era quello dell'indicizzazione degli assegni familiari, cioè l'agganciamento degli assegni familiari agli indici ISTAT, che per noi è un punto importante e qualificante. Il secondo riguardava la non tassabilità e la non cumulabilità ai fini dell'imposta sul reddito. Gli assegni familiari che sono il mi-

nimo vitale debbono necessariamente essere sottratti alle influenze del fisco. Questi due punti, dunque, non hanno trovato in questa occasione accettazione da parte della maggioranza e del Governo.

Noi ci riserveremo, come credo anche altri gruppi politici, di presentare un ordine del giorno affinché a breve scadenza vengano accettati questi due principi che, secondo noi, erano già maturi per essere introdotti in questo disegno di legge.

Confermiamo, pertanto, il voto favorevole del MSI-destra nazionale, pur con le perplessità cui ho fatto cenno.

ZOPPETTI. Il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge n. 3674 che prevede l'aumento del 20 per cento delle quote degli assegni familiari. I motivi di tale voto stanno nel fatto che il testo del provvedimento è stato migliorato rispetto a quello trasmesso dal Senato, perché, su nostra proposta e con l'adesione di altri gruppi politici, l'aumento è stato esteso anche ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Tale aumento certamente non si parifica con i trattamenti corrisposti dalla CUAFF ai lavoratori dipendenti, ma almeno non se ne distanzia molto.

Il nostro voto è favorevole anche in considerazione del fatto che l'aumento delle attuali quote degli assegni familiari comporta un esborso superiore ai 300 miliardi di lire, che vanno a beneficio delle famiglie più povere e più bisognose. Tale aumento conferma l'impegno dei sindacati che hanno inteso portare avanti una politica a difesa dei redditi più bassi e dei ceti meno abbienti.

Nello stesso tempo, però, il nostro voto non deve trarre in inganno nessuno, perché esprimiamo insoddisfazione per il fatto che il Governo ha manifestato una scarsa volontà di migliorare ulteriormente il provvedimento. Esso non ha voluto accogliere proposte, certo non nuove e avanzate in questa Commissione non solo da noi comunisti ma anche da altri colleghi della democrazia cristiana, di introdurre innovazioni migliorative. In questa sede intendiamo rimarcare la responsabilità del Governo - e della maggioranza tutta - che non ha inteso introdurre alcuna modifica al provvedimento, che in tal modo avrebbe potuto essere più organico e più completo. Tali modifiche avrebbero potuto riguardare l'unità dei trattamenti e la costituzione di

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1975

una cassa unica degli assegni familiari comprensiva anche degli autonomi; l'aggancio degli assegni familiari alla dinamica salariale; nonché la detassazione di tali assegni, delle aggiunte di famiglia, delle maggiorazioni per carichi familiari, problemi sui quali si è verificata una notevole tensione tra i lavoratori; oppure l'utilizzo dei fondi della cassa unica assegni familiari. Il Governo ha perso un'altra occasione per dimostrare sensibilità ai problemi dei lavoratori. Il nostro proposito è, di conseguenza, quello di condurre una decisa battaglia al fine di risolvere i problemi fondamentali che ci troviamo di fronte.

Il Governo deve rendersi conto che tale provvedimento non è sufficiente e che lo atteggiamento assunto in merito al problema dell'entrata in vigore del provvedimento è ingiustificato, mentre l'atteggiamento assunto dalla nostra Commissione è stato estremamente positivo nel mantenere ferma la data fornita dal Senato. L'atteggiamento inqualificabile del Ministero del tesoro durante l'esame in Commissione bilancio la settimana scorsa tendeva a risparmiare, a spese delle famiglie più bisognose, una cifra che si aggira intorno ai cento miliardi di lire.

Questa operazione che il Governo intendeva realizzare è stata giustamente respinta e credo che questa lezione debba servire da indicazione per il lavoro che dovrà essere svolto al Senato, dove il provvedimento tornerà per la definitiva approvazione. Invitiamo, perciò, il Governo affinché non ponga ulteriori ostacoli all'approvazione di un provvedimento che gli interessati stanno aspettando con molta ansia e ormai da parecchio tempo. Con questo spirito noi annunciamo il voto favorevole del gruppo comunista al disegno di legge.

GIOVANARDI. Il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento che adegua gli assegni familiari all'aumento del costo della vita. Certamente, il provvedimento che noi oggi ci accingiamo ad approvare è migliorato rispetto a quello trasmesso dal Senato, perché prevede benefici per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, ma nello stesso tempo è parziale.

Con questo provvedimento, infatti, non si modifica la normativa generale da tutte le parti politiche ritenuta superata e non adeguata alle trasformazioni avvenute in questi ultimi anni nel paese. È necessario,

perciò, ribadire la conferma dell'impegno da parte di tutte le forze politiche al fine di operare una revisione completa ed organica di tutto il sistema degli assegni familiari.

Nello stesso tempo auspichiamo una rapida approvazione del provvedimento che rappresenta un punto molto importante, anche se, ripeto, parziale, raggiunto dai lavoratori che hanno bisogno anche di queste poche cose.

BIANCHI FORTUNATO. Il gruppo della DC darà il proprio voto favorevole al disegno di legge. La nostra posizione è emersa oltre che dalla relazione diligente dello onorevole Borra anche da altri interventi che hanno posto in evidenza la posizione politica democristiana attorno all'istituto degli assegni familiari, riconoscendo in questo provvedimento uno sforzo per una rivalutazione degli stessi assegni. Con ciò la democrazia cristiana non considera risolto l'annoso problema dell'istituto, che vorremmo riformare alla radice. Tuttavia ci rendiamo conto dell'urgenza del provvedimento e riscontriamo la notevole importanza del fatto che, in forza di quanto abbiamo proposto e voluto, si sia stabilita l'estensione dello stesso aumento del 20 per cento ai lavoratori autonomi del settore agricolo. Ciò per garantire loro un adeguamento ai trattamenti in essere, anche se vorremmo estendere per questa categoria la normativa generale vigente per la Cassa unica assegni familiari. È con questo impegno che la democrazia cristiana si accinge al voto favorevole sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno. Gli onorevoli Gramegna, Zoppetti, Baccalini, Noberasco, Furia, Miceli Vincenzo, Garbi, Sgarbi Bompani Luciana, Biamonte, Di Puccio e Di Giulio hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavoro e previdenza sociale,

impegna il Governo

a presentare l'annunciato disegno di legge di modifica del regime tributario in ordine al "cumulo", inserendovi norme relative alla detassazione delle pensioni, degli assegni familiari, delle quote di maggiorazione e dei trattamenti di aggiunte di famiglia ».

(0/3674/1/13)

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1975

Gli onorevoli de Vidovich, Cassano, Bollati e Borromeo D'Adda hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIII Commissione lavoro e previdenza sociale

invita il Governo

alla presentazione in tempi brevi di un provvedimento per la totale detassazione degli assegni familiari per i lavoratori del settore privato e dell'aggiunta di famiglia dei lavoratori del pubblico impiego ».

(0/3674/2/13)

Gli onorevoli Cuminetti, Boffardi Ines, Bianchi Fortunato, Pucci, Armato, Bonalumi, Borra, Monti Maurizio, Pezzati, Becciu e Capra hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIII Commissione lavoro e previdenza sociale,

considerata l'inderogabile necessità di riconoscere l'assegno familiare non oggetto di formazione del reddito delle persone fisiche per il suo carattere eminentemente sociale,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative più idonee e più urgenti affinché sia consolidata nella legislazione tributaria la non tassazione di tale istituto ».

(0/3674/3/13)

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non posso assumere impegni formali in argomento, comunque gli ordini del giorno presentati rientrano nell'indirizzo del Governo.

PRESIDENTE. Invito i presentatori degli ordini del giorno a fondere i tre ordini del giorno in un unico testo.

GRAMEGNA. Sta bene, signor Presidente.

DE VIDOVICH. Mi dichiaro favorevole alla proposta del Presidente.

CUMINETTI. Anche a nome degli altri firmatari, accetto l'invito del Presidente.

PRESIDENTE. Do lettura del testo unificato — ora pervenutomi — dei tre ordini

del giorno in materia di detassazione degli assegni familiari:

« La XIII Commissione lavoro e previdenza sociale,

considerato che gli assegni familiari, le quote di maggiorazione delle pensioni e l'aggiunta di famiglia non debbono essere soggetti a tassazione,

impegna il Governo

ad assumere con ogni urgenza le annunciate iniziative atte a salvaguardare da ogni intervento tributario tali istituti per il loro carattere eminentemente sociale ».

(0/3674/8/13)

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ribadendo le considerazioni precedentemente fatte, dichiaro di accettare questo ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Gli onorevoli de Vidovich, Cassano, Borromeo D'Adda e Bollati hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIII Commissione lavoro e previdenza sociale della Camera,

invita il Governo

alla presentazione in tempi brevi di un provvedimento per l'indicizzazione degli assegni familiari per i lavoratori del settore privato e dell'aggiunta di famiglia per i lavoratori del pubblico impiego, tenendo presente che essi rappresentano il minimo vitale per i familiari a carico, per cui debbono essere automaticamente aggiornati in relazione all'aumento del costo della vita ».

(0/3674/4/13)

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zoppetti, Aldrovandi, Baccalini, Biamonte, Di Giulio, Di Puccio, Furia, Garbi, Gramagna, Miceli Vincenzo, Noberasco, Pochetti e Sgarbi Bompani Luciana hanno presentato il seguente ordine del giorno.

« La XIII Commissione lavoro e previdenza sociale della Camera,

invita il Governo

a provvedere affinché, con effetto dal periodo di paga in corso alla data del primo gennaio di ciascun anno a partire da quel-

lo successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'importo degli assegni familiari sia aumentato in misura corrispondente all'aumento percentuale della retribuzione media mensile dei lavoratori dell'industria, rilevata, per il periodo annuale con scadenza al 30 settembre precedente, dallo Istituto centrale di statistica, tenendo conto di tutti gli elementi della paga di fatto con esclusione dei soli assegni familiari.

L'assegno giornaliero, determinato secondo i rapporti previsti all'articolo 12 testo unico delle norme sugli assegni familiari, dovrà essere arrotondato per eccesso alle 10 lire e conseguentemente l'importo mensile dell'assegno di cui al comma precedente va elevato in misura corrispondente ».

(0/3674/5/13)

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Posso accettare i due ordine del giorno come raccomandazione, in armonia con l'indirizzo generale accettato dal Governo di agganciare tutti gli elementi dei redditi minimi al costo della vita.

PRESIDENTE. Chiedo se i presentatori insistono per la votazione dopo le dichiarazioni del sottosegretario Del Nero.

DE VIDOVIK. Non insisto.

ZOPPETTI. Non insisto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gramegna, Baccalini, Di Puccio, Furia, Biamonte, Miceli Vincenzo, Garbi, Di Giulio, Pochetti, Aldrovandi, Sgarbi Bompani Luciana, Noberasco e Zoppetti, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIII Commissione lavoro e previdenza sociale della Camera,

visto l'enorme ritardo con cui il Governo procede in ordine alla presentazione al Parlamento dei disegni di legge relativi al miglioramento dei trattamenti pensionisti e all'aggancio dei medesimi al salario medio contrattuale dei lavoratori dell'industria; e di quello relativo all'estensione al settore del pubblico impiego dell'aumento della contingenza e dei trattamenti di aggiunta di famiglia;

impegna il ministro del lavoro a procedere con ogni urgenza affinché i disegni di legge in parola siano presentati al Parlamento affinché con procedure acce-

lerate possano essere approvati prima della sospensione dei lavori parlamentari per le elezioni regionali, provinciali e comunali ».

(0/3674/6/13)

Gli onorevoli Bonalumi, Armato, Pezzati hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIII Commissione lavoro e previdenza sociale della Camera,

nel ravvisare l'urgenza e la necessità di dare pronta esecuzione agli accordi Governo-sindacati in materia di pensioni,

invita il Governo

a presentare il relativo disegno di legge ».

(0/3674/7/13)

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. I provvedimenti che riguardano le pensioni sono in corso di definizione. Ritengo che la loro presentazione al Consiglio dei ministri sia una questione di giorni.

BORRA. Ho letto sui giornali, circa il provvedimento in merito alle pensioni, che c'è stato un incontro del Presidente Zanibelli con il ministro del lavoro.

PRESIDENTE. Non è stato un incontro nascosto. Nel corso delle ultime settimane la Commissione aveva espresso il desiderio che il provvedimento venisse presentato alla Camera con priorità di esame. Inoltre, si era auspicato che, nell'affrontare questo problema, si sciogliesse anche quello relativo al riordinamento dell'INPS. Infatti il disegno di legge su tale materia è da tempo all'ordine del giorno dell'Assemblea. Poiché erano state espresse alcune valutazioni di merito in ordine al provvedimento in oggetto, sia per il collegamento ai salari sia per altre questioni particolari, mi sono fatto carico di prendere contatto con il ministro del lavoro e di riferire in argomento.

Anch'io ho avuto le stesse assicurazioni testé forniteci dall'onorevole sottosegretario circa l'imminente presentazione dello schema di disegno di legge al Consiglio dei ministri. Ritengo pertanto di aver interpretato il pensiero di tutti i gruppi sollecitando la presentazione alla Commissione del provvedimento.

Perciò vi prego di non ravvisare nella mia azione il proposito della democrazia cristiana di speculare sulle pensioni in vista delle elezioni.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno di cui è firmatario l'onorevole Gramegna vorrei fare notare il suo carattere pluridirezionale: esso infatti si rivolge sia al Governo sia al Parlamento. Inoltre, a prescindere da ciò, vorrei rilevare che sotto il profilo formale gli ordini del giorno Gramegna e Bonalumi mi paiono di dubbia ammissibilità in quanto relativi ad argomenti estranei all'argomento della discussione.

Faccio inoltre presente che, sotto il profilo politico, respingere tali ordini del giorno potrebbe avere effetti negativi.

Pregherei, pertanto, di ritirarli.

ARMATO. Vorrei invitare i colleghi dell'opposizione ad attendere una risposta più puntuale del Governo. Infatti il sottosegretario Del Nero potrebbe, in una prossima seduta, e cioè dopo essersi consultato con il ministro, darci una risposta più precisa circa i tempi di presentazione del provvedimento.

GRAMEGNA. Troppo spesso l'onorevole sottosegretario è stato diligente nel fornirci le risposte, ogni volta assicurandoci come prossima la soluzione dei problemi da noi posti. Personalmente ritengo che a questo punto sia inutile un ulteriore rinvio, allo scadere del quale ci sentiremmo di nuovo ripetere le stesse cose.

Pertanto insisto perché sia votato l'ordine del giorno di cui sono primo firmatario.

PRESIDENTE. A questo punto non posso che seguire la procedura prevista dall'articolo 89 del regolamento circa gli ordini del giorno relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione. Ritengo opportuno consultare la Commissione se concorda con il mio giudizio di inammissibilità di questi ordini del giorno, perché estranei alla materia.

Pongo in votazione la dichiarazione di inammissibilità degli ordini del giorno Gramegna e Bonalumi.

(È approvata).

Il presente disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Aumento della misura degli assegni familiari » (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (3674):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Armato, Baccalini, Becciu, Biamonte, Bianchi Fortunato, Boffardi Ines, Bollati, Bonalumi, Borra, Borromeo D'Adda, Capra, Cuminetti, Del Pennino, de Vidovich, Di Giulio, Di Puccio, Furia, Garbi, Giovanardi, Gramegna, Mancini Vincenzo, Miceli, Monti Maurizio, Noberasco, Pezzati, Piscichio, Pochetti, Pucci, Sgarbi Bompani Luciana, Zanibelli e Zoppetti.

Dichiaro assorbita la concorrente proposta di legge Roberti ed altri n. 3526.

Disegno di legge: Provvedimenti per la garanzia del salario (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (3691).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la garanzia del salario », già approvato dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 aprile 1975.

L'onorevole Del Pennino ha facoltà di svolgere la relazione.

DEL PENNINO, *Relatore*. Il disegno di legge oggi al nostro esame giunge al termine di un lungo dibattito tra le forze politiche e sociali in merito alla integrazione del salario ai lavoratori dipendenti da aziende che versano in stato di crisi e che non percepiscono dalle stesse l'intera retribuzione. Il provvedimento raccoglie,

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1975

inoltre, una serie di istituti che si sono sviluppati in questi ultimi anni attraverso trattative a livello aziendale, al fine di rendere più completa la normativa vigente.

Il disegno di legge è, a mio avviso, ancora un perfezionamento dell'istituto della cassa integrazione finora vigente, ma non rappresenta una soluzione completa dei problemi posti dall'aggravarsi della crisi economica con il conseguente fenomeno del ricorso, da parte delle aziende, alla cassa integrazione.

Non c'è dubbio che la linea di tendenza in cui si inquadra questo provvedimento è quella di migliorare i trattamenti corrisposti avvicinandoli alle retribuzioni percepite, e in questo senso esso prevede una unificazione dei trattamenti integrazione straordinaria precedente. Non rappresenta, invece, una innovazione sul piano sostanziale riguardo al criterio di ammissibilità del ricorso alla cassa stessa e riguardo alle procedure di accertamento delle situazioni delle aziende che fanno richiesta di porre i loro dipendenti in cassa integrazione.

Tuttavia, il provvedimento presenta aspetti che suscitano alcune perplessità. Credo, però, che sia più corretto e opportuno inquadrare queste considerazioni in un discorso che segua l'analisi degli articoli che compongono il disegno di legge, al fine di cogliere i dati innovativi rispetto alla normativa vigente e, nello stesso tempo, gli aspetti che ripetono situazioni preesistenti.

L'articolo 1, che prevede i casi in cui si possono fare ricorsi alla cassa integrazione salariale, pur unificando le due gestioni — quella della cassa integrazione ordinaria e quella della cassa integrazione straordinaria — mantiene una differenziazione tra gli strumenti di intervento a cui si può ricorrere operando una distinzione tra i casi in cui si può ricorrere alla integrazione salariale ordinaria e i casi in cui si può ricorrere a quella straordinaria. A sua volta, l'integrazione ordinaria è prevista per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai, ovvero per determinate situazioni di mercato. L'integrazione salariale straordinaria è prevista, per crisi economiche settoriali e per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali.

L'articolo 2 dispone che l'integrazione salariale straordinaria è prevista per crisi economiche settoriali e per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali.

L'articolo 2 dispone inoltre che l'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che agli operai sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'ora contrattuale, comunque non oltre le 40 ore settimanali.

L'articolo 3 prevede che il periodo di integrazione salariale sia utile per un periodo massimo di 36 ore nel corso dell'intero periodo assicurativo.

L'articolo 4 prevede che ai fini dell'assistenza sanitaria i periodi di integrazione siano equiparati a quello di effettiva prestazione lavorativa. Il Senato ha tolto il limite di un anno che esisteva nel testo originario presentato dal Governo. Sempre in base a questo articolo, l'assistenza sanitaria spetta anche nel corso dell'istruttoria delle domande di integrazione straordinaria.

L'articolo 5 istituzionalizza legislativamente le procedure della consultazione sindacale, mentre tale procedura si svolgeva finora di fatto. Dati gli ultimi eventi nel campo della contrattazione sindacale, si è disposta una normativa che è differente nel caso in cui la riduzione dell'orario di lavoro sia superiore alle 16 ore settimanale.

Inoltre si stabilisce che quando la riduzione è superiore alle 16 ore si debba procedere, a richiesta, dell'imprenditore, ad un esame congiunto da parte degli imprenditori e delle organizzazioni dei lavoratori in ordine alla ripresa della normale attività produttiva. Si stabilisce, inoltre, che nei casi di contrazione o sospensione dell'attività produttiva inferiore alle 16 ore l'esame congiunto debba seguire e risolversi comunque entro un periodo di tempo non superiore ai 25 giorni dalla data della richiesta ridotto a 10 giorni per le aziende fino a 50 dipendenti.

Negli articoli 6 e 7 viene regolato il procedimento d'integrazione salariale straordinaria; cioè sono previsti la durata e lo organo che deve decidere nonché i ricorsi ammessi contro il provvedimento di ammissione o di diniego delle provvidenze della cassa integrazione. Tale articolo rappresenta uno degli elementi più importanti per un giudizio di insieme sul provvedimento e va considerato in rapporto con la normativa vigente. Essa prevede che l'integrazione venga disposta, nel caso di sospensione, per un massimo di tre mesi, e di sei mesi nel caso di semplice riduzione dell'orario di lavoro e quindi di sospensio-

ne parziale, senza la possibilità di presentare una nuova domanda alla cassa integrazione se non siano trascorse 52 settimane di normale attività lavorativa e comunque a condizione che nell'arco di un biennio il periodo di cassa integrazione non superi i 12 mesi complessivi. L'articolo 7 prevede ancora che la domanda sia presentata alla sede provinciale dell'INPS entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

L'articolo 8 disciplina la commissione provinciale della cassa integrazione guadagni, che viene nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro ed è composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e da un funzionario dell'ispettorato provinciale del lavoro, nonché da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria; partecipa con voto consultivo alle sedute della commissione un funzionario della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'articolo 9 riguarda l'ammissibilità del ricorso avverso il provvedimento della commissione al comitato di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945 n. 788. Gli articoli 10 e 11 regolano il trattamento della cassa integrazione straordinaria e specificatamente nello articolo 11 la durata della cassa integrazione straordinaria ammessa nel limite massimo di sei mesi, prorogabile per altri sei mesi fino ad un massimo di un anno nei casi di crisi economiche settoriali o locali; ma qui può sorgere l'equivoco sull'interpretazione di questa proroga.

Poiché la seconda parte dell'articolo 11 può essere equivocata, credo che si debba interpretare la volontà del legislatore nel senso che il primo comma dell'articolo permette la proroga solo per 6 mesi complessivi. Quando invece si parla di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione, dopo il primo anno, può essere disposta una ulteriore proroga per periodi semestrali, subordinatamente all'accertamento della attuazione dei programmi in base ai quali era stato concesso il ricorso alla cassa integrazione.

La legge vigente prevedeva un periodo semestrale, concesso in base a decreto ministeriale, prorogabile senza limitazione. Ora viene posta una limitazione per quanto riguarda il ricorso alla cassa integrazione

straordinaria in caso di crisi settoriale, mentre permane un periodo indeterminato per i casi previsti dal secondo comma dell'articolo 11.

L'articolo 12 stabilisce le forme di finanziamento della cassa, introducendo, a carico delle imprese, un contributo dell'ordine dell'1 per cento o dello 0,75 per cento della retribuzione nel caso di imprese fino a 50 dipendenti, ed un contributo addizionale dell'8 per cento della integrazione salariale a carico delle imprese che ricorrono alla cassa. Tale contributo, che dovrebbe scoraggiare il ricorso delle imprese alla cassa integrazione, viene ridotto al 4 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e non è dovuto per «eventi oggettivamente non evitabili».

A tale proposito credo che lasciava meno equivoci la formula adottata nell'accordo sindacale interconfederale, che parlava di «cause di forza maggiore».

Ritengo poi che si debbano fare ulteriori considerazioni sul regime che viene introdotto dal particolare rapporto tra cassa integrazione ordinaria e quella straordinaria.

L'articolo 13 comprende le norme tecniche per il computo dei dipendenti.

L'articolo 14 prescrive che il bilancio della cassa deve riportare in voci distinte le entrate di cui al precedente articolo 12 e quelle previste dall'articolo 1.

L'articolo 15 pone come limite massimo dell'integrazione 300 mila lire, estendendo la cassa integrazione straordinaria anche agli impiegati.

L'articolo 16 eleva a 6 mesi il termine per il rimborso delle prestazioni.

L'articolo 17 è il punto della legge più innovativo e importante. Esso prevede la istituzione di corsi e scuole per i lavoratori sospesi dal lavoro, vietando il cumulo tra il trattamento di integrazione e le indennità spettanti per la frequenza ai corsi; inoltre stabilisce che il lavoratore sospeso dal lavoro cessi dal beneficio dell'integrazione salariale qualora si rifiuti di frequentare i corsi.

Questa norma è di respiro più ampio, in quanto tenta di collegare il discorso della cassa integrazione con quello della riqualificazione professionale, permettendo una certa mobilità della mano d'opera, necessaria specie in caso di ristrutturazione del mercato. Tale articolo, per questi motivi, si riferisce solo ai casi di integrazione straordinaria, a quella, cioè, strettamen-

te legata al problema della ristrutturazione, riorganizzazione e conversione delle aziende.

L'articolo 18 aumenta all'80 per cento il trattamento sostitutivo dovuto agli operai agricoli e introduce un meccanismo analogo a quello previsto dall'articolo 12.

L'articolo 20 rappresenta una norma transitoria che fa decorrere dal 1° febbraio 1975 le nuove forme di trattamento integrativo, addossando quindi alla cassa il maggiore onere. L'ultimo comma stabilisce che la legge si applica anche agli intervenuti in atto al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.

Devo invece sottolineare che non c'è alcun richiamo, che pure era contenuto nell'originario accordo interconfederale, alla revisione dell'articolo 9 della legge n. 464 del 1972. Secondo tale articolo la possibilità da parte delle imprese di fruire dei benefici e agevolazioni creditizie e fiscali previsti dal meccanismo della legge è subordinata alla messa in cassa integrazione.

Anche quando approvammo la legge n. 464 fu sottolineata l'assurdità del meccanismo dell'articolo 9, che, mentre non obbligava le imprese ad attuare programmi di riconversione e ristrutturazione che non toccassero i livelli di occupazione, le portava invece a ricorrere, come un *pruis* logico e cronologico, alla cassa integrazione.

Si era detto che le forme di incentivi subordinate al ricorso alla cassa integrazione sarebbero state decise dal Governo dopo la prima fase di applicazione della legge: sono passati due anni e quel meccanismo non è stato ancora modificato. Ormai il problema non si pone più in termini drammatici, poiché la legge deve essere rifinanziata.

Sarebbe stato opportuno, nel momento in cui ci avviavamo alla riforma del trattamento di integrazione, rivedere il sistema degli incentivi previsti dall'articolo 9 della legge n. 464 del 1972.

Che cosa, di questo nuovo meccanismo previsto dalla cassa integrazione, non rappresenta un elemento innovativo sostanziale? Indubbiamente si sono fatti grossi passi avanti, siamo giunti ad un trattamento integrativo pari all'ottanta per cento, il che significa rispondere a criteri giusti ed equi.

Bisogna mettere in evidenza che la cassa integrazione assolve una duplice funzione: una sociale, di garanzia per i lavoratori, ed una economica, perché si colloca in un processo di crisi esistente nella nostra economia.

Credo, inoltre, che sarebbe necessario apportare una precisa distinzione tra integrazione salariale ordinaria e straordinaria, perché chi ricorre alla integrazione ordinaria trova dei limiti temporali, il che è un danno, mentre bisognerebbe prevedere durate più brevi in modo tale da poter soddisfare tutte quelle esigenze che i lavoratori hanno in simili situazioni.

Altro elemento che ci fa riflettere sulla opportunità di distinguere l'integrazione salariale ordinaria da quella straordinaria è la spinta che le aziende avrebbero nello scegliere la prima anche nel caso di crisi economica settoriale o locale. Questa mia considerazione è motivata da due aspetti fondamentali: la prima perché vi sono dei tempi procedurali più brevi rispetto all'integrazione straordinaria, la seconda perché la forma di controllo per l'integrazione ordinaria è più rapida e sicura.

D'altro canto non mi sembrerebbe corretto praticare una uguale addizionale a carico delle imprese sia nel caso di integrazione ordinaria sia nel caso di integrazione straordinaria.

Ritengo, quindi, giusta la mia richiesta di differenziare le due casse integrazioni, anche perché in quella straordinaria abbiamo un tipo di valutazione più pertinente sui programmi d'investimento aziendale.

L'obiettivo della ristrutturazione di tutta la materia dovrà continuare nella fase di attuazione di questo programma, in modo tale che anche il potere pubblico possa svolgere una verifica organica e completa.

Queste sono considerazioni che dovranno svilupparsi durante la discussione del disegno di legge in esame.

Mi riservo, comunque, in sede di replica, la facoltà di sottolineare alcuni aspetti che possono essermi sfuggiti in questa affrettata riedizione della mia relazione. Quello che vorrei rilevare è che questo disegno di legge non rappresenta una soluzione definitiva dei problemi posti sul tappeto, cioè integrazione del salario e salario garantito: rappresenta solo un passo in avanti al quale dovrà seguire un riesame globale.

Dobbiamo in questo caso assumere l'impegno di riesaminare globalmente la materia per cercare di tradurre alcune delle considerazioni che ho cercato di svolgere nella mia relazione, che mi sembra si muova verso un sistema di riforma del trattamento di integrazione salariale più completo e più rispondente alle esigenze di una politica dell'occupazione.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1975

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BORRA. Il disegno di legge al nostro esame, anche se forse non completamente valido come garanzia del salario, perché è piuttosto migliorativo della cassa integrazione, è, però, senz'altro positivo, mi sembra che risponda almeno alla necessità di garantire in un periodo di depressione, come l'attuale, i lavoratori e le loro esigenze. Esso permette ai lavoratori colpiti di non avere più le drammatiche preoccupazioni immediate, anche se, indubbiamente, rimangono le preoccupazioni a lungo termine per costoro.

In questo senso mi sembra che abbia molta importanza l'articolo 5, relativo alle procedure di consultazione sindacale sulle cause, l'entità, la durata della contrazione o sospensione dell'attività produttiva e il numero dei lavoratori interessati. Ma, in ordine ai piani di ristrutturazione e riorganizzazione per la ripresa della normale attività produttiva, concordo con quanto ha detto il relatore. Direi che proprio qui nasce il problema di dare la massima importanza allo scopo che si prefigge il provvedimento: e cioè quello di affrontare le cause della crisi attraverso una approfondita analisi da svolgere insieme con i sindacati al fine di evitare lungaggini che potrebbero pregiudicare l'intento del disegno di legge, nel quale manca ogni riferimento ad un organo che possa garantirne l'attuazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
SGARBI BOMPANI LUCIANA

BORRA. In particolare, all'ultimo comma dell'articolo 5 si dice che, all'atto della presentazione delle richieste di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, dovrà darsi comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti presi. Io ritengo che tali comunicazioni debbano essere trasmesse anche all'ispettorato provinciale del lavoro il quale dovrebbe avere anche questo compito di intervento. Si tratta, del resto, di una lacuna che si ravvisa in tutto il disegno di legge e in tutta la sua impostazione, e in proposito gradirei avere dei chiarimenti da parte del Governo.

In merito alle trattative con i sindacati il provvedimento lascia tutto alla eventuale conflittualità delle parti, creando ripercus-

sioni sociali che per la loro importanza richiamano la responsabilità dello Stato.

Pertanto, ritengo opportuno che la vigilanza sull'applicazione della legge venga demandata al Ministero del lavoro tramite l'ispettorato del lavoro. È opportuno, inoltre, precisare se siano previste pene per l'inadempienza della norma. Per esempio all'ultimo comma dell'articolo 7 è previsto che l'imprenditore che, o per omessa domanda o per ritardo nella sua presentazione, abbia in qualche modo danneggiato i dipendenti, è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita. Ora, con la clausola del contributo addizionale dell'8 per cento previsto allo articolo 12 ci può essere la possibilità di dilazionare la richiesta. A mio parere occorre impegnare l'imprenditore con una diffida o con una ammenda in merito ai ricorsi contro il provvedimento da parte della commissione provinciale.

L'articolo 9 precisa che il comitato di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, decide in via definitiva sui ricorsi. Non so se sarebbe opportuno lasciare una possibilità di appello al Ministero del lavoro, in quanto ci possono essere situazioni non valutate positivamente che sul piano locale hanno un interesse generale e che, perciò, possono essere meglio riconsiderate ed approfondite dal Ministero del lavoro.

Mi lascia, inoltre, particolarmente perplessa il punto due dell'articolo 12, riguardante il contributo addizionale, laddove si dice che tale contributo non è dovuto quando la sospensione è dovuta ad «eventi oggettivamente non evitabili». Tale definizione è abbastanza elastica; comprendo benissimo che è difficile formalizzare precisamente dei limiti, ma è certo che in questo modo saranno molte le aziende che troveranno utile ai loro fini questa scappatoia. Se si fa richiesta di cassa integrazione, evidentemente, vi sono dei motivi che, del resto, sono già previsti dall'articolo 1 dove si parla di eventi non imputabili all'imprenditore, di crisi economiche esistenti, di ristrutturazioni che sono oggettivamente non evitabili e permettono all'azienda di sfuggire a questa norma. Anche in merito a questo problema vorrei conoscere il parere del Governo.

Le ultime considerazioni che vorrei fare riguardano i buoni propositi di questo provvedimento. Noi per esperienza sappiamo

che, pur essendo stata approvata una legge, i lavoratori debbono aspettare mesi prima che essa entri in vigore. Ora, lo spirito di questo provvedimento è la sostituzione del mancato salario, ma sappiamo anche che il salario è condizione giornaliera di vita per la gran parte dei lavoratori. Non comprendiamo, dunque, le ragioni burocratiche che rallentano l'attuazione delle leggi, anche in considerazione del fatto che esistono alcune aziende più sensibili le quali anticipano parte di questa integrazione. Non sappiamo se sia il caso di codificare una prassi del genere, almeno per garantire la continuità di una parte del salario in attesa che la procedura si completi. Questo è un altro aspetto su cui gradirei conoscere il pensiero del Governo.

Mi chiedo, inoltre, se gli uffici provinciali del lavoro interessati a questo provvedimento siano nella possibilità, per competenza e numero di personale, di accelerare le pratiche loro affidate.

L'articolo 17 demanda l'intervento per la formazione professionale agli uffici regionali del lavoro, in situazioni la cui importanza è stata sottolineata — mi sembra — anche dal relatore. Viene, quindi, spontaneo porsi l'interrogativo se esistano le attrezzature idonee presso gli uffici regionali del lavoro e se vi sia il personale per svolgere tutto questo lavoro. È una preoccupazione che mi permetto di sollevare proprio perché gli aspetti migliori del provvedimento non rimangano pura enunciazione, e credo che, dato lo scopo contingente che si prefigge, i suoi effetti non possono essere che positivi.

FURIA. Cercherò di essere breve, anche se nel corso stesso di questo mio intervento darò una prima sommaria illustrazione degli emendamenti presentati dal gruppo comunista. Il fatto che abbiamo presentato degli emendamenti significa che non riteniamo di poter accogliere l'invito rivolto dal ministro Toros a rinviare ad altra sede i miglioramenti del provvedimento che a noi sembrano indispensabili.

Sappiamo bene che vi è urgenza, perché centinaia di migliaia di lavoratori attendono che questo provvedimento venga approvato. Crediamo che nessuno possa attribuire alla nostra parte intenti dilatori, che sono caso mai da ricercare altrove. Non si dimentichi che la piattaforma sindacale conteneva anche questa questione, che è

stata presentata nel settembre del 1974 e che a metà gennaio 1975 si ebbe l'accordo sindacale. Iniziammo la discussione nel mese di maggio, anche se il Senato ha licenziato il provvedimento in soli due giorni. Del resto, ci troviamo di fronte ad un provvedimento importante ma ancora limitato, insufficiente e lacunoso, e quindi la Commissione lavoro ha il dovere di migliorarlo per tutto ciò che è possibile.

Se c'è la volontà politica non dovrebbe essere difficile realizzare tutto ciò con ritmi serrati, senza perdite di tempo, e, volendo, anche arrivando al voto nella giornata di domani.

Prima di entrare nel merito del provvedimento, s'impone una riflessione di carattere generale. È necessario ribadire con chiarezza che l'obiettivo centrale di uno Stato democratico ed economicamente avanzato non può certo essere quello di perpetuare una situazione di così vasto ricorso alla cassa integrazione, quanto invece quello di cercare le condizioni per una piena occupazione e un pieno lavoro. Questa può sembrare una affermazione ovvia e superflua, ma non è così se si pone attenzione alla situazione economica e produttiva alla quale ha fatto riferimento il relatore Del Pennino. Infatti, abbiamo registrato un declino della produzione industriale del 15 per cento, un calo del prodotto nazionale lordo, oltre mezzo milione di lavoratori in cassa integrazione, migliaia di licenziati, il blocco delle assunzioni che può determinare un aumento dei disoccupati, il cui numero già si aggira intorno a 1.200.000. Inoltre, non si pone attenzione al modo con cui il Governo affronta questa situazione, la quale non induce all'ottimismo come prova il fallimento dell'incontro fra il ministro Andreotti e i sindacati per i nuovi interventi nel settore del trasporto, che ha visto vanificato il piano di 30 mila autobus, piano che ha detto il ministro non sarebbe mai esistito.

Le misure del Governo per il rilancio della produzione appaiono parziali, insufficienti, sbagliate e contraddittorie. Sono dell'altro giorno le proteste di un milione e 300 mila artigiani e delle piccole e medie aziende. Per uscire da tale situazione vi è la necessità di un adeguamento del sistema di integrazione dei salari, ma soprattutto sono necessari interventi capaci di determinare una rapida ripresa produttiva e un rilancio dell'occupazione; sono necessarie nuove scelte di politica economica in

grado di dare alla ripresa un carattere di continuità e di durata.

Poniamo questa questione anche mentre discutiamo della cassa integrazione, perché se non vengono adottati interventi immediati di tipo nuovo, non solo vedremo aumentare ancora il numero dei lavoratori in cassa integrazione, ma rischiamo di vedere i lavoratori attualmente in cassa integrazione trasformarsi in disoccupati permanenti.

Un secondo ordine di questioni generali concerne la delimitazione del provvedimento. È comprensibile che non si sia voluto abbinare un provvedimento per i disoccupati: il ministro Toros al Senato ha detto che il provvedimento al nostro esame rientra nel quadro della piattaforma sindacale per la contingenza, pensioni e salario. Però, è da rilevare che nella loro piattaforma le organizzazioni sindacali hanno posto la questione riguardante i più bassi redditi ed inoltre hanno avanzato una rivendicazione specifica riguardante l'elevazione dell'indennità di disoccupazione giornaliera ad un trentesimo nel pacchetto delle rivendicazioni sindacali nel settembre dello scorso anno. Sono rimasti esclusi da qualsiasi beneficio i lavoratori emigrati, nonostante la Conferenza nazionale sull'emigrazione, nella quale sono stati presi impegni senza però dare sbocchi concreti. Tali lavoratori, se rientrano in Italia durante questo periodo di sospensione dal lavoro, non possono beneficiare dell'assistenza sanitaria. Nulla viene previsto per ciò che riguarda l'introduzione del diritto alla cassa integrazione per i dipendenti del settore artigiano.

Su queste questioni urgenti noi chiediamo che il Governo dica chiaramente le sue intenzioni, sia per la sostanza sia per i tempi di attuazione di eventuali provvedimenti, e si esprima più concretamente di quanto abbia fatto al Senato.

Venendo al merito del provvedimento, concordiamo con alcuni dei rilievi fatti dal relatore Del Pennino e intendiamo concentrare la nostra attenzione sui suoi punti più rilevanti, proponendo soluzioni che non stravolgano il provvedimento medesimo, si muovano entro la sua logica e lo possano migliorare e renderlo più efficace.

Il primo rilievo che intendiamo fare — ed è di importanza fondamentale — riguarda le procedure per l'ammissione all'integrazione salariale. La questione, così com'è risolta nel disegno di legge, non ci trova del tutto soddisfatti.

Per intendere ciò che vogliamo è forse opportuno partire dalle ragioni che hanno consigliato un tentativo di riforma di tutto il sistema della cassa integrazione guadagni. In sintesi venivano mossi due rilievi a tale sistema: che era un meccanismo farraginoso e che, pur assicurando una certa assistenza ai lavoratori, costituiva però un incentivo ai licenziamenti. Con la riforma del sistema ci si proponeva sia il miglioramento del trattamento economico sia la adozione di norme che trasformassero l'integrazione da « anticamera del licenziamento » in uno strumento per la riconferma dell'occupazione precedente o per una occupazione nuova.

A questo fine erano stati posti in evidenza tre aspetti essenziali, e cioè la necessità di modificare le procedure, la necessità di stabilire un rapporto tra negoziato sindacale e concessione dell'integrazione, l'individuazione di chi dovesse farsi carico degli oneri dell'integrazione.

In base ai contenuti del disegno di legge si deve dire che, mentre sono state ben risolte le questioni economiche — tuttavia a questo riguardo faremo alcuni rilievi particolari — assai meno ben risolte sono le questioni relative alle procedure.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge presentato al Senato è scritto che il provvedimento segue in buona misura l'impostazione dell'accordo sindacati-Confindustria. Ma non è così nei fatti. Asse portante dell'accordo sindacale sono le procedure, che investono non solo i tempi ma anche i contenuti che condizionano la concessione dell'integrazione. Nel disegno di legge sono state ignorate alcune parti dell'accordo che cito testualmente: « Nei casi di riconversione e ristrutturazione l'intervento della cassa è comunque subordinato all'accertamento da parte dei pubblici poteri dei programmi di investimento, degli obiettivi di ristrutturazione o di riconversione parziale o totale, dei livelli di occupazione... »; è previsto « un esame congiunto allo scopo di valutare: i programmi produttivi, gli investimenti, gli effetti sull'occupazione, al fine di adottare le misure che ne assicurino la salvaguardia e lo sviluppo, le modalità di distribuzione della riduzione (attuando in quanto possibile criteri di rotazione) ».

Appare evidente in queste formulazioni il ruolo affidato al potere pubblico e al sindacato, così da fare del discorso sul « salario garantito » un fatto ben più corposo

e politicamente diverso da quello, pur importante, della garanzia del salario e da affermare che il ricorso alla cassa integrazione è in funzione delle prospettive occupazionali, di ristrutturazione. Viceversa, il disegno di legge, all'articolo 5, prevede procedure di consultazione sindacale solo per le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati, e ammette un esame congiunto della situazione avente per oggetto i problemi relativi alla crisi dell'impresa. Tale testo è assai riduttivo rispetto a quello previsto dall'accordo sindacale.

La differenza nei contenuti è molto netta. Si può certo sostenere che una cosa è la legge un'altra cosa è l'accordo sindacale. Si può anche dire che vi è l'articolo 12, che dovrebbe pesare come deterrente. Ma in questo modo non si può affermare che ci si adegua alle indicazioni dell'accordo sindacale, ma piuttosto lo si indebolisce sostanzialmente. Occorre invece considerare la procedura sindacale come un fatto politico di grande peso per condizionare la concessione della cassa integrazione, ed è quindi opportuno che la previsione che ne veniva compiuta nell'accordo sindacale sia accolta integralmente nella legge.

Un altro punto da rilevare, sempre all'articolo 5, è la differenza tra l'accordo sindacale, che parla di esame congiunto quando la riduzione d'orario superi le 16 ore, e il disegno di legge che parla di 16 ore settimanali. Anche qui la differenza appare sostanziale, e non vi è dubbio per noi che debba essere stabilita la norma inclusa nell'accordo sindacale.

Un altro rilievo riguarda la indeterminatezza di alcune definizioni delle cause possibili per accedere alla cassa integrazione. Nell'attuale impostazione legislativa, perché la cassa integrazione guadagni intervenga, assume importanza pregiudiziale la non imputabilità al datore di lavoro ed al lavoratore dell'evento che determina la necessità di ridurre o sospendere l'attività produttiva.

Se la nuova legge deve avere, come sembra, analogo presupposto, non appare comprensibile perché la « non imputabilità » debba riguardare soltanto l'ipotesi di cui al punto 1, lettera a), dell'articolo 1 e non anche quella di cui al punto b) (ovvero « determinate situazioni temporanee di mercato »). Ove la formulazione della norma rimanesse negli attuali termini, verrebbe a

manca ogni possibilità di valutazione in ordine alle causali addotte dalle aziende ed attribuite a situazioni transitorie di mercato: in pratica difetti di organizzazione, erronee scelte produttive, scadenti materie prime e quindi scadenti prodotti finiti e così via, potrebbero essere fatti passare come derivanti da situazioni temporanee di mercato.

Si pone inoltre l'esigenza di armonizzare l'elencazione delle cause di intervento con i successivi articoli 5 (procedure di consultazione sindacale), 6 (durata dell'integrazione salariale ordinaria), 12 (finanziamento della Cassa integrazione guadagni).

In particolare per quanto riguarda l'articolo 12, sull'applicazione dell'8 per cento dell'integrazione salariale, che secondo la volontà risultante dall'accordo dovrebbe avere una funzione deterrente e che secondo l'accordo stesso non deve essere applicato solo per sospensioni o riduzioni determinate da cause di « forza maggiore » (cioè eventi e fatti non solo imputabili al datore di lavoro e al lavoratore ma anche improvvisi e non prevedibili e per ciò stesso non evitabili), è necessaria una più chiara e puntuale formulazione normativa affinché non venga frustrata la volontà dei contraenti o si pongano le condizioni perché di fatto a pagare siano solo gli sprovveduti.

Altri rilievi riguardano l'articolo 3. La Commissione lavoro del Senato ha portato a 36 mesi la copertura assicurativa per il trattamento previdenziale ai fini della pensione, che il Governo aveva proposto di 30 mesi.

È un passo avanti, ma noi crediamo che sia ingiusto stabilire un qualsiasi limite. Naturalmente ci auguriamo che siano pochissimi i lavoratori a dovere beneficiare di questa norma, ma non si capirebbe davvero perché mai il Parlamento dovrebbe stabilire che proprio coloro che, malauguratamente e mai per colpa loro, saranno costretti a ricorrere più spesso alla Cassa integrazione (con le tensioni e i sacrifici che ciò comporta), non possano contare almeno sulla copertura assicurativa per tutti i periodi. Pertanto noi riteniamo che, in via subordinata, debba almeno fissarsi un limite di 60 mesi.

Una seconda questione è quella delle pensioni di anzianità. L'articolo 3 stabilisce che i periodi di cassa integrazione sono utili d'ufficio per le pensioni d'invalidità, vecchiaia e superstiti. Non sono invece previste le pensioni di anzianità.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1975

Noi proponiamo che anche queste siano considerate. La omissione costituirebbe un grave attacco ad un dovuto riconoscimento, tenendo presente il fatto che, in conseguenza della grave recessione produttiva, molte risoluzioni del rapporto di lavoro si indirizzano in modo particolare verso lavoratori anziani, assai prossimi a fruire di pensioni di anzianità.

La terza questione riguarda gli effetti retroattivi della copertura ai fini della pensione, sempre all'articolo 3. Un nostro emendamento non è stato accolto al Senato, ma il ministro Toros si è impegnato a riesaminare la questione nel contesto del disegno di legge sulle pensioni. Non sappiamo se in esso è stata inserita tale norma, ma riteniamo, in ogni caso, che tale questione non deve essere rinviata poiché può benissimo essere risolta con questo provvedimento.

Per ciò che riguarda il trattamento economico vorrei porre in evidenza l'esigenza, tuttavia non formalizzata in emendamento, che per gli impiegati sia prevista non solo l'integrazione straordinaria ma anche quella ordinaria, in base alla necessità di ispirarsi alla equiparazione fra operai ed impiegati. D'altro canto, se è vero che gli impiegati durante il periodo di cassa integrazione percepiscono lo stipendio per il fatto di essere totalmente a carico della azienda, è anche vero che sono più esposti ad essere licenziati.

Sempre per quanto riguarda il finanziamento della cassa, vi è un rilievo di carattere generale a proposito del fatto che, ancora una volta, nella definizione delle dimensioni aziendali viene preso a parametro il numero dei dipendenti, quando tutti sappiamo quanto tale parametro sia arbitrario.

Al Senato si è detto che la questione è di competenza non della Commissione lavoro ma della Commissione industria. Dobbiamo sottolineare qui che, di chiunque sia la competenza, è necessario che il problema sia sollecitamente definito.

Vi è poi, sempre all'articolo 12, una nostra proposta affinché le cooperative ed i consorzi, per la funzione sociale che svolgono, vengano assimilati alle imprese fino a 50 dipendenti e chiamati a versare un contributo pari allo 0,75 per cento delle retribuzioni. Tale proposta non è stata accolta al Senato, ma il ministro Toros si è detto intenzionato ad incontrarsi con i movimenti cooperativi per un esame di queste

questioni. Questo incontro c'è stato, ma non sappiamo come si sia concluso e riteniamo che la questione che abbiamo posto non possa essere ulteriormente rinviata.

Avendo presenti queste questioni, non vediamo davvero come la Commissione possa rinunciare a migliorare il disegno di legge, correndo il rischio di avere ancora una volta il provvedimento monco o che la questione possa riaprirsi quanto prima.

Non possiamo dimenticare che in sei anni è la terza volta che discutiamo queste questioni. Dopo la legge n. 115 del novembre 1968 e la legge n. 464 dell'agosto 1972, diciamo che non sarebbe davvero serio se ci trovassimo costretti a ridiscutere di questa questione tra pochi mesi, mentre siamo benissimo in grado di risolverla assai più positivamente, ora, in pochi giorni di lavoro nostro e della Commissione lavoro del Senato.

DE VIDOVIČH. Il gruppo parlamentare del MSI-destra nazionale ritiene che questo provvedimento sia un ennesimo parto della montagna, il solito topolino, che viene fuori dopo una tempesta e dopo che si è trattato questo argomento per lungo tempo.

I lavoratori si aspettavano una legge sul salario garantito e hanno avuto un provvedimento di garanzia del salario: credo che ciò sia totalmente diverso dalle richieste avanzate più volte anche dal nostro gruppo parlamentare.

Non è possibile continuare a cercare di risolvere i problemi della crisi italiana e della disoccupazione temporanea con i criteri che potevano essere validi al tempo del boom economico.

Riteniamo che non possa gravare sull'azienda in crisi il peso del mantenimento dei lavoratori che vengono messi in cassa integrazione. L'attuale sistema è un sistema assurdo ed inaccettabile. Vi è quindi una delusione da parte del nostro gruppo per questo provvedimento; delusione che ho già fatto rimarcare all'onorevole ministro quando venne in questa Commissione durante l'esame del provvedimento stesso in sede referente, per chiedere il trasferimento in sede legislativa, ciò che il mio gruppo ha per lungo tempo considerato con molta perplessità. Voi sapete che dopo le dichiarazioni del ministro Toros, secondo le quali questo provvedimento era provvisorio, noi abbiamo accettato la sede legislativa.

Si è in precedenza parlato dell'impossibilità di migliorare l'attuale legge al fine

di risolvere i grossi problemi esistenti. Riterrei, perciò, che sarebbe stata necessaria un'altra sede, l'Assemblea, per fare in modo che il provvedimento fosse impostato in termini del tutto diversi. Comunque, dato il carattere di provvisorietà di questo provvedimento, che è un provvedimento « ponte », « tappabuchi », daremo il nostro voto favorevole pur sapendo di non risolvere i grossi problemi.

Il ministro Toros, a proposito di un nostro emendamento — l'unico da noi presentato e che riguarda l'articolo 8 — che porta da tre a cinque i rappresentanti sindacali nella commissione provinciale della cassa integrazione guadagni, ha dato, durante lo esame del disegno di legge in sede referente, delle precisazioni che voglio ricordare. D'altro canto, questo emendamento non solo consente alla CISNAL di essere rappresentata nel comitato previsto dal disegno di legge, ma vuole tenere conto dei cambiamenti che potrebbero a breve scadenza avvenire nell'ambito sindacale, con il rafforzamento di altre organizzazioni sindacali.

Prendo atto che il ministro Toros ha assicurato che la rappresentatività delle organizzazioni sindacali sarà vagliata a livello provinciale, benché manchi ancora l'attuazione di quella parte della Costituzione che prevede il riconoscimento giuridico dei sindacati e, quindi, non vi sia un criterio esclusivo e preciso per individuare la rappresentatività delle varie organizzazioni sindacali.

Mi auguro, comunque, che gli uffici del lavoro seguano le direttive del ministro To-

ros, il quale non è fazioso come il suo predecessore, che la CISNAL ha dovuto denunciare ai tribunali amministrativi ottenendo piena soddisfazione in tema di rappresentatività. Mi auguro che gli uffici del lavoro esaminino realmente la rappresentatività delle varie organizzazioni sindacali ed assegnino i posti con equità. Io proporrò con un emendamento che tali posti vengano aumentati da tre a cinque; anche se, però, dovessero rimanere tre, mi auguro che vengano assegnati alle organizzazioni sindacali realmente rappresentative a livello provinciale.

Confermo, quindi, il voto favorevole che, *oborto collo*, il MSI-destra nazionale darà a questo provvedimento solamente per quella parte che riguarda piccole miglione alle leggi già esistenti in materia di cassa integrazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Se non vi sono obiezioni il seguito della discussione è rinviato a mercoledì 14 maggio alle 9,30.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 20,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO